ALLEGATO C

alla delibera di Consiglio Comunale del 04/06/2007 n. 67
esecutiva per decorso del termine il 09/07/2007

P.D. n. 3856 del 7.11.2005

*

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

Regolamento per il commercio su aree pubbliche

CAPO I - Norme generali pag. 4

Art. 1 - Ambito di applicazione " 4
Art. 2 - Definizioni " 4
Art. 3 - Istituzione di nuovi mercati o fiere " 6
Art. 4 - Modifiche dei mercati, dei posteggi e delle fiere " 7
Art. 5 - Soppressione di mercati, posteggi isolati o fiere locali " 8
Art. 6 - Potenziamento dei mercati esistenti " 8
Art. 7 - Trasferimento di mercati o fiere " 8

CAPO II - Funzionamento dei mercati " 10

Art. 8 - Assegnazione dei posteggi " 10
Art. 9 - Migliorie di posteggi " 11
Art. 10 - Concessione del posteggio " 12
Art. 11 - Subingresso " 12
Art. 12 – Disciplina delle assenze e delle sospensioni dell'attività " 13
Art. 13 - Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati " 13
Art. 14 - Registrazione delle presenze " 14
Art. 15 - Assegnazione di posteggi riservati ai produttori agricoli " 15
Art. 16 - Mercati straordinari domenicali e festivi " 16
Art. 17 - Orari di vendita " 17
Art. 18 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche " 18
Art. 19 - Vendita a mezzo di autoveicoli nei mercati e in forma itinerante " 20
Art. 20 - Posteggi isolati per attività stagionali " 20
Art. 21 - Posteggi fuori mercato " 20
Art. 22 - Autorizzazioni temporanee " 21

CAPO III - Commercio itinerante " 23

Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione " 23
Art. 24 - Svolgimento del commercio " 23
Art. 25- Zone vietate " 24
Art. 26 - Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime " 25

CAPO IV - Funzionamento delle fiere pag. 27

Art. 27 - Modalità per l'assegnazione dei posteggi nella fiera " 27
Art. 28 - Formazione della graduatoria " 28
Art. 29 - Posteggi occasionalmente liberi " 29

CAPO V – Disposizioni finali " 30

Art. 30 – Sanzioni " 30
Art. 31 - Revoca dell'autorizzazione " 31

CAPO I
Norme generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" nel prosieguo chiamato d.lgs., dell'art. 2 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 - "Nuove norme in materia di commercio sulle aree pubbliche", nel prosieguo chiamata Legge Regionale, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto dei "Criteri applicativi della l.r. 6.4.2001, n. 10, ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della medesima legge", approvati con deliberazione di Giunta Regionale del 20 luglio 2001, n° 1902, pubblicati nel B.U.R del 14 agosto 2001, n° 73, integrati con deliberazioni di Giunta Regionale n. 633 del 14 marzo 2003, n. 1028 del 16 aprile 2004 e n. 2113 del 2 agosto 2005, nel prosieguo chiamati Criteri Regionali.

2. Esso si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, ivi compresa la vendita per mezzo di apparecchi automatici, con esclusione di quelli posizionati all'esterno di esercizi del commercio su area privata e di somministrazione di alimenti e bevande e complementari agli stessi. Norme particolari potranno essere stabilite per singoli mercati in relazione alle specifiche caratteristiche e delle località ove sono stati istituiti.

3. Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o simili manufatti per la vendita di giornali e riviste ed eventuali altri prodotti consentiti ai sensi delle normative di settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e programmazione, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche. In tali manufatti non può essere rilasciata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del d.lgs. 114/98.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente ai prodotti del settore alimentare posti in vendita, effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo

o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, i canali, i campi e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio: la parte al suolo di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato per l'esercizio dell'attività commerciale; tale area coincide con lo spazio espositivo, rimanendo comunque esclusa da questa l'eventuale eccedenza di spazio aereo rispetto quello al suolo;

d) per mercato: l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese. I mercati si dividono nelle seguenti tipologie: Mercati maggiori con un numero di posteggi superiore a venti – Mercati minori con un numero di posteggi da sei a venti – Posteggi isolati con un gruppo di posteggi fino a cinque;

e) per mercato straordinario: il mercato autorizzato in via straordinaria, considerato come prolungamento del rispettivo mercato settimanale e al quale partecipano gli operatori titolari di posteggi nel mercato, senza riassegnazione di posteggio. Esso può coincidere con le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. In caso di mercati bisettimanali gli operatori dei singoli mercati si alterneranno nei mercati straordinari;

f) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

g) per presenze nel mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un determinato mercato, munito delle attrezzature e delle merci per poter esercitare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio. Non si computa la presenza in caso di ritardo o di impossibilità di raggiungere il posteggio assegnato con l'automezzo, purché esso possa essere comunque allestito con i tradizionali elementi mobili, a meno che non si tratti di automezzo speciale attrezzato per la vendita di generi alimentari. Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino al mercato entro le ore 8.00 e partecipino alle operazioni di spunta;

h) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera per tutta la sua durata;

i) per miglioria: la possibilità per un operatore concessionario di posteggio in un mercato o in una fiera di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

l) per posteggio riservato: il posteggio individuato e destinato ai produttori agricoli;

m) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari del posteggio, si provvede per quella giornata all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Art. 3
Istituzione di nuovi mercati o fiere

1. L'istituzione dei nuovi mercati è disposta dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri regionali, sentite le Municipalità, le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. I nuovi mercati istituiti dovranno essere riconosciuti dalla regione. Il Comune può istituire un nuovo mercato qualora rilevi una carenza della struttura commerciale nel far fronte alle esigenze della popolazione residente e fluttuante in una determinata area. Tale carenza deve risultare da un'adeguata analisi di mercato relativa ai flussi di domanda e offerta. Si deve tenere in considerazione anche la consistenza dei mercati al dettaglio dei comuni limitrofi ai fini di una reale funzionalità del servizio. Per l'istituzione di mercati maggiori è necessario:

- Individuare le aree destinate all'uso mercatale.
- Scegliere i giorni per lo svolgimento del mercato.
- Dotare la struttura mercatale di posteggi di superficie tale da poter essere utilizzata da automezzi attrezzati a negozio.
- Prevedere adeguati spazi di accessibilità per gli operatori commerciali e per gli utenti, nonché idonei percorsi per i mezzi a servizio della collettività.
- Dotare il mercato dei necessari servizi idrici, fognari, elettrici e di tutte le misure previste dalle norme igienico-sanitarie.

Possono essere istituiti posteggi isolati in presenza di specifiche motivazioni anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore.

2. Con la delibera istitutiva del nuovo mercato vengono stabiliti il numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli stessi. Allo scopo di assicurare un'offerta completa e rispondente alle esigenze dei consumatori e di evitare che sia alterato l'equilibrio nella distribuzione merceologica, possono essere introdotte limitazioni alle variazioni di settore merceologico o di tipologia merceologica nell'ambito dello stesso. Determinati posteggi

del mercato possono essere vincolati ad una specifica tipologia nell'ambito dei due settori alimentare e non alimentare. La presente disposizione si applica anche ai mercati già istituiti.

3. Nelle aree destinate a mercato, i posteggi riservati a produttori agricoli sono quelli indicati nelle schede e planimetrie di mercato. Non possono essere istituiti mercati riservati esclusivamente ai produttori agricoli.

4. I singoli provvedimenti di istituzione dei mercati e fiere potranno contenere particolari norme di regolamento ad ulteriore specificazione della presente disciplina generale.

Art. 4
Modifiche dei mercati, dei posteggi e delle fiere

1. Per le modifiche o le variazioni delle aree di mercato o fiera si applicano le norme previste per l'istituzione di nuovi mercati o fiere.

2. La modifica della superficie dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati, nonché la specializzazione merceologica degli stessi, può essere disposta con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, qualora si renda necessaria, per motivi di interesse pubblico, di sicurezza e incolumità delle persone, di esigenze della viabilità all'interno dell'area di mercato o di adeguamento alle normative sanitarie.

3. Per motivi di interesse pubblico, di sicurezza e incolumità delle persone, di esigenze della viabilità all'interno dell'area di mercato o di adeguamento alle normative sanitarie, potrà essere prevista, con ordinanza del Sindaco, la ricollocazione di posteggi isolati o di posteggi all'interno dell'area di un mercato o fiera. La collocazione, anche temporanea, dei posteggi terrà conto della normativa igienico-sanitaria vigente per la specifica tipologia merceologica, in ordine agli allacciamenti alla rete idrica, agli scarichi ed alla rete elettrica.

4. Il Comune, in presenza di esigenze oggettive, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare il giorno di svolgimento del mercato o della fiera locale.

5. Lo spostamento occasionale del giorno di mercato o fiera viene stabilito con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

6. Con le stesse modalità di cui al comma precedente potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi nelle fiere limitatamente alla singola edizione.

7. Entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento l'amministrazione comunale provvederà, per ciascun mercato, a pubblicare le graduatorie di anzianità di presenza al mercato stesso.

8. Se all'interno dell'area mercato esiste uno spazio libero, dare la possibilità di derogare, previo consenso con il confinante, alle misure indicate per il posizionamento del posteggio, con determina dirigenziale.

Art. 5
Soppressione di mercati, posteggi isolati o fiere locali

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le Municipalità, le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre il ridimensionamento o la soppressione di mercati esistenti, posteggi isolati o fiere locali qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

– a) caduta della domanda;
– b) riduzione della capacità attrattiva del mercato;
– c) mancato utilizzo dei posteggi, anche da parte di precari, per dodici mesi;
– d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni al B.U.R..

Art. 6
Potenziamento dei mercati esistenti

1. Il potenziamento del mercato, attraverso l'aumento dei posteggi, qualora venga riscontrato un effettivo aumento della domanda, tenendo conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa, è disposto dal Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 7
Trasferimento di mercati o fiere

1. Il Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dispone lo spostamento dei mercati o fiere, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della Legge Regionale, in relazione ad esigenze di pubblica sicurezza, di organizzazione del traffico veicolare prevista dai piani comunali del traffico, di lavori di pubblico interesse o per la tutela dell'igiene e sanità pubblica. In caso di trasferimento del mercato o fiera la nuova area dovrà avere i requisiti previsti per l'istituzione di nuovi mercati. Gli operatori devono poter disporre di una superficie avente le stesse dimensioni o di un posteggio più possibile simile all'originario.

2. Il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza dell'operatore in quel mercato intesa come anzianità di partecipazione al

mercato escluso il periodo di precariato, o sulla base delle presenze effettive in quella fiera. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità di presenze deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Sulla scorta dei criteri sopra enunciati verrà redatta la graduatoria distinta per settore merceologico o per tipologia ove prevista.

3. E' onere dell'operatore provare l'anzianità di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'amministrazione. Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, potrà essere fissata una data dalla quale decorrerà la valutazione dell'anzianità di cui sopra.

4. Lo spostamento provvisorio, per necessità contingenti, sarà disposto con ordinanza sindacale, preventivamente informate le associazioni di categoria.

CAPO II

Funzionamento dei mercati

Art. 8
Assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione comprensiva di concessione decennale del posteggio a seguito della pubblicazione sul BUR della Regione Veneto dell'elenco dei posteggi liberi nel territorio comunale sulla base dei dati forniti dal Comune, e concernenti per ogni posteggio la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui il posteggio è inserito, una volta esaurite le operazioni relative alle migliorie di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:

- La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lett. a) del d.lgs. deve essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.

- La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel modello saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

3. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del d.lgs., entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente.

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

4. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza l'ufficio si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

5. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel B.U.R.; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio, non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

6. Le presenze al mercato effettuate come operatore precario, dopo essere state utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio debbono ritenersi azzerate.

7. Nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi si considerano valide le presenze effettuate a titolo precario dal 15° giorno successivo alla 1^ pubblicazione del B.U.R. fino alla data della pubblicazione per l'assegnazione definitiva.

Art. 9
Migliorie di posteggi

1. Il Comune, trenta giorni prima di comunicare alla Regione i dati relativi ai posteggi liberi nei mercati del proprio territorio, procede all'emissione di un bando per le migliorie, riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio.

2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio devono inviare istanza scritta al Comune entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione del bando.

3. Nel caso di più aspiranti alla miglioria si procede alla formazione di una graduatoria tra gli stessi e secondo i seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato;

e, in caso di parità,

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Art. 10
Concessione del posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente con un unico modello.

2. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore. In caso di subingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione.

3. In sede di rinnovo verrà verificata la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

Art. 11
Subingresso

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, è subordinato ad autorizzazione.

2. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più e il trasferimento può essere effettuato solo insieme al relativo complesso di beni, posteggio compreso.

4. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale, un soggetto non può essere concessionario di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

5. Il subentrante dovrà presentare istanza di subingresso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di acquisizione del titolo per atto tra vivi, ed entro sei mesi dalla morte del titolare per mortis causa. Il subentrante potrà iniziare l'attività solo dopo aver presentato la domanda di subingresso e da tale data decorrerà la rilevazione delle presenze.

6. Il subentrante per mortis causa, non in possesso dei requisiti professionali per l'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare, può continuare l'attività del dante

causa semprecché dimostri di aver avviato le procedure per l'acquisizione del requisito. Qualora non ottenga il requisito entro un anno dalla data di morte del titolare, decade dal diritto al subingresso.

7. Il subentrante sarà autorizzato alla vendita dei prodotti del settore merceologico di appartenenza di ciascun posteggio e alla specifica tipologia merceologica ove prevista.

art. 12
Disciplina delle assenze e delle sospensioni dell'attività

1. L'assenza per malattia potrà essere giustificata per non oltre due anni nell'ambito di tre anni solari consecutivi, purché regolarmente certificata. Nel caso di società la sospensione dell'attività è consentita a fronte di documentata malattia del rappresentante legale o del socio designato a partecipare normalmente al mercato.

2. La sospensione dell'attività nei posteggi di tipo A per i casi diversi da quelli già indicati dall'art. 5 della Legge Regionale (malattia, gravidanza o servizio militare), sarà consentita solo in presenza di comunicazione che documenti gli eventi non dipendenti dalla volontà del titolare (cause di forza maggiore, adeguamenti sanitari, sostituzione o manutenzioni del banco/chiosco riparazioni comprovate da relativa fattura dell'automezzo e dell'autonegozio).

3. Per i titolari di autorizzazione al commercio itinerante le motivazioni della proroga per l'inizio dell'attività o della sospensione ultrannuale devono essere debitamente documentate e riferirsi unicamente a fatti che non dipendono dalla volontà dell'interessato.

4. Le domande di proroga devono essere presentate almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.

Art.13
Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati

1. L'operatore titolare di posteggio, che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente entro le ore 8.00, è considerato assente; l'eventuale ritardo, che deve essere sempre motivato, va comunicato alla Polizia Municipale entro l'ora suindicata. Si procede quindi all'assegnazione del posteggio ad altro operatore in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, fermo restando il settore merceologico e la specifica tipologia dello stesso ove predeterminata, e in osservanza dei requisiti igenico-sanitari. Nei regolamenti dei singoli mercati potrà essere prevista l'assegnazione del posteggio nel rispetto del solo settore merceologico.

2. L'assegnazione agli operatori precari dei posteggi temporaneamente non occupati avviene secondo graduatorie distinte per settori merceologici ed è valida per la

sola giornata di svolgimento del mercato. La priorità nell'assegnazione è riconosciuta a coloro che vantano il più alto numero di presenze sul mercato, con la stessa autorizzazione, riferito al settore di appartenenza. In caso di parità di presenze viene considerata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte). In caso di conferimento in società viene considerata la data di iscrizione più favorevole.

3. L'assenza da un mercato per due anni consecutivi, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate come definite all'art. 2 lettera g) del presente regolamento .

4. L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, deve comunicare al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento. La registrazione delle presenze deve essere riferita esclusivamente all'autorizzazione indicata nella suddetta comunicazione. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

5. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio, può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato, fino all'ottenimento di due autorizzazioni, utilizzando un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

6 Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

7. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi. Per l'occupazione è dovuto il pagamento del canone giornaliero qualora il posteggio non sia già autorizzato.

8. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, esclusivamente l'autorizzazione originale.

Art.14
Registrazione delle presenze

1. L'operatore assegnatario, o un suo collaboratore, dipendente o associato in partecipazione, deve essere presente al mercato e nel posteggio assegnato entro l'orario stabilito. L'orario di apertura dei mercati, salvo diverse disposizioni concernenti il singolo mercato, è fissato alle ore 7.00.

2. L'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente al posteggio nell'orario stabilito per l'apertura, è considerato assente ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio, fatta salva giustificazione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale.

3. La presenza degli operatori nel posteggio è obbligatoria per tutta la normale durata del mercato. In caso contrario, all'infuori di casi di forza maggiore (peggioramento di situazioni atmosferiche – improvviso malessere fisico – motivi di ordine pubblico ecc.) l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvo idonea giustificazione documentata.

4. Le presenze maturate dal singolo operatore in ciascun mercato saranno comunicate dagli agenti della Polizia Municipale al competente ufficio del commercio. Gli elenchi di tali presenze saranno aggiornati mensilmente a cura di quest'ultimo ufficio che provvederà altresì alla loro pubblicazione annuale.

Art. 15
Assegnazione di posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli, iscritti come tali nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole planimetrie di mercato.

2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati dal Comune e pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in carta legale al Comune che può essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. L'istanza deve contenere:

a) i dati anagrafici: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, codice fiscale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, nonché la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 228/01;
b) sede dell'azienda agricola;
c) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
d) dichiarazione relativa alle presenze nel mercato come operatore precario o alla anzianità di presenza nel mercato in caso di richiesta di miglioria;
e) data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di produttore agricolo;
f) i prodotti agricoli, che intende porre in vendita, di propria produzione e quelli non provenienti dalle proprie aziende, nei limiti di cui al succitato D.Lgs. 228/01.

4. Per le domande ritenute incomplete, viene chiesta la regolarizzazione che dovrà pervenire entro 15 giorni dal ricevimento. Se non regolarizzate entro il termine fissato, si procede all'archiviazione.

5. Per l'assegnazione dei posteggi disponibili, che comunque segue alle eventuali migliorie, si procede alla formulazione delle graduatorie degli operatori già presenti nel mercato e dei nuovi richiedenti osservando i seguenti criteri:

per le migliorie:

a1) maggiore anzianità di presenza dell'operatore nel mercato dov'è ubicato il posteggio;
b1) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di produttore agricolo;
c1) ordine cronologico di presentazione della domanda;

per gli altri:

a2) maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio, effettuate come operatore precario;
b2) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di produttore agricolo;
c2) ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza l'ufficio si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

7. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli previa comunicazione contenente i dati identificativi della ditta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 12 del presente regolamento.

8. La concessione di posteggio ha validità decennale, come previsto dall'art. 15 del presente regolamento, e decade con la perdita della qualità di produttore agricolo.

9. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

Art. 16
Mercati straordinari domenicali e festivi

1. Il Comune, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, predispone il calendario, per l'anno successivo, dei mercati straordinari in deroga alle chiusure domenicali e festive. La deroga può avvenire anche per zone del territorio comunale.

2. Le deroghe comprendono le domeniche e festività del mese di dicembre nonché otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

3. Le otto giornate di deroga, di cui al comma precedente, possono anche non coincidere con le analoghe otto giornate di deroga previste per il commercio su area

privata. In caso di giorni non coincidenti, i commercianti cui non è concessa la deroga non possono tenere aperti i propri esercizi. Per Venezia Centro Storico e Isole le deroghe previste per il commercio su area privata sono applicabili anche al commercio su aree pubbliche, salvo diversa indicazione sulle schede di mercato.

4. Nel calendario di cui al comma 1 possono essere previsti anche gli spostamenti dei mercati, in anticipo o posticipo, qualora coincidano con giornate domenicali o festive.

5. In caso di effettuazione di mercatini dell'antiquariato e collezionismo in giorni festivi o domenicali, le deroghe alla chiusura degli esercizi del commercio in area privata rimangono quelle individuate nel calendario stabilito.

6. Gli operatori dei mercati settimanali che intendono partecipare ai mercati straordinari devono comunicare la propria adesione, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del mercato, al Comune allo scopo di consentire la predisposizione degli atti amministrativi che consentano di mettere a disposizione le aree per l'insediamento dei posteggi. Qualora nel mercato straordinario il numero dei posteggi sia inferiore a quello settimanale si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.

7. La mancata partecipazione al mercato straordinario, degli operatori che avevano comunicato l'adesione, viene considerata assenza ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio nel mercato settimanale, salvo giustificazione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale.

Art.17
Orari di vendita

1. Gli orari di vendita dei mercati giornalieri seguono di norma quelli fissati per i negozi al dettaglio in sede fissa, secondo le disposizioni comunali in materia. Ai fini del computo delle presenze, non viene considerata assenza la chiusura effettuata il giorno di lunedì da parte dei venditori di prodotti ittici freschi in quanto coincidente con la chiusura nello stesso giorno del mercato ittico all'ingrosso. Rimane l'obbligo della chiusura infrasettimanale nel giorno di mercoledì pomeriggio, fatto salvo quanto eventualmente previsto nelle schede di mercato.

2. Per i mercati settimanali e bisettimanali l'orario di apertura del mercato viene fissato alle ore 7.00 e la chiusura delle operazioni commerciali viene fissata per le ore 13.00, salvo diversa indicazione sulle schede di mercato. Nelle stesse schede sarà previsto l'orario di inizio delle operazioni di montaggio.

3. Il commercio in forma itinerante segue gli orari del commercio su area privata a seconda delle categorie merceologiche.

4. Il Sindaco provvederà alle eventuali modifiche o integrazioni in materia di orari di vendita.

Art. 18
Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'originale dell'atto autorizzatorio che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza ed in caso di commercio su posteggio, esposto in modo ben visibile al pubblico.

2. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. Diversamente la superficie del posteggio verrà equiparata alla superficie della tipologia merceologica di riferimento, compatibilmente con le disponibilità fisiche delle planimetrie dei singoli mercati.

3. Può essere effettuata la vendita a mezzo di apparecchi automatici collocati nei limiti dimensionali e merceologici del posteggio istituito con il presente piano.

4. Le tende e gli ombrelloni di protezione alle strutture di vendita, ove ammessi, devono essere collocati rispettando le limitazioni e prescrizioni dettate nell'atto concessorio che sarà modificato qualora questi risultassero di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici. Nei posteggi isolati, compatibilmente con la viabilità, può essere concesso l'ampliamento della tenda, rispetto alle misure del posteggio, fino ad un massimo di cm. cinquanta perimetrali.

5. La copertura dovrà avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo e massima di 2,50 al colmo, salvo diversa prescrizione contenuta nella scheda di mercato o inserita nell'autorizzazione.

6. Non può essere utilizzata come spazio espositivo, la proiezione della tenda eccedente quella del posteggio al suolo, né lo spazio sovrastante la stessa. La merce non potrà comunque essere esposta nella fascia compresa tra mt. 1,40 e mt. 1,90 per l'intera superficie del banco e dovrà essere garantita la visuale dello spazio circostante.

7. I posteggi isolati devono essere utilizzati con banco amovibile di altezza massima mt. 1,40 dal suolo compreso lo spessore della merce esposta, che dovrà essere rimosso alla fine delle operazioni giornaliere di vendita lasciando l'area interessata libera di qualsiasi ingombro. Potranno altresì essere concessi, prevedendo l'uso di altre strutture, anche fisse, rientranti comunque nelle misure previste, purché dotate di tutte le necessarie autorizzazioni e comunque facilmente rimovibili a cura dell'operatore per motivi di pubblico interesse.

8. E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo.

9. Nel caso che l’attività consista in preparazioni o presentazioni culinarie mediante impianti di cottura nell’area del posteggio e comporti la necessità di allacciamenti elettrici o uso di fiamme libere, l’operatore dovrà munirsi di estintore portatile omologato. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati ed utilizzati in conformità alla normativa vigente.

10. E’ vietato per l’illuminazione dei banchi o per altri servizi l’uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano necessari per l’adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.

11. La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti.

12. Entro un’ora dalla chiusura delle operazioni commerciali i posteggi devono essere resi liberi da ogni occupazione, ivi compresi i rifiuti che andranno conferiti negli appositi contenitori, tenendo conto anche della differenziazione dei rifiuti stessi, qualora tale servizio sia offerto.

13. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E’ vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all’alimentazione umana.

14. I prodotti esposti per la vendita sia nei posteggi che in forma itinerante debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile dall’utente, il prezzo di vendita al pubblico mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo come previsto dall’art. 14 del d.lgs.

15. Non possono essere posti in vendita i prodotti previsti dall’art. 30, comma 5, del d.lgs.

16. L’operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili, di dimensioni non inferiori a cm. 40 x 20, gli indumenti usati posti in vendita.

Art.19
Vendita a mezzo di autoveicoli nei mercati

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari è consentito l'uso di veicoli appositamente attrezzati, in possesso dei requisiti previsti dalle normative sanitarie e purché non eccedano le misure del posteggio.

2. E' altresì consentita la presenza nel posteggio dei veicoli utilizzati per l'attività commerciale a condizione che non occupino spazio al di fuori di quello espressamente assegnato e coincidente con la superficie e il dimensionamento del posteggio, fatte salve specifiche aree precluse all'utilizzo e al mantenimento del mezzo stesso.

3. Qualora i posteggi si trovino in prossimità o aderenza di edifici, i veicoli di cui ai commi precedenti che siano muniti di tende meccaniche estensibili o analoghe coperture o di insegne o altre simili attrezzature, non possono utilizzare tali strutture qualora esse, per altezza e dimensione, tolgano luce e veduta agli stessi edifici.

Art. 20
Posteggi isolati per attività stagionali

1. Oltre a quelli previsti dal Piano, possono essere autorizzati singoli posteggi fuori mercato a carattere stagionale per la vendita di angurie, meloni, caldarroste, frutta secca ed altri prodotti stagionali locali per periodi non inferiori a trenta giorni e complessivamente nell'anno solare non superiori a centocinquanta giorni.

2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati secondo le richieste e compatibilmente con quanto previsto dalla normativa in materia di circolazione stradale e sanitaria. La concessione del posteggio stagionale non costituisce alcun vincolo di destinazione dell'area. L'autorizzazione verrà rilasciata nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e, a parità di data, della maggiore anzianità R.E.A.

Art. 21
Posteggi fuori mercato

1. Sono considerati posteggi isolati tutti i posteggi che non sono ricompresi tra quelli dei mercati.
2. Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio a seguito della pubblicazione sul BUR della Regione Veneto dell'elenco dei posteggi liberi nel territorio comunale.

3. Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:

- La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lett. a) del d.lgs. deve essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.

- La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.

- La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel modello saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

4. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del d.lgs., entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettuate come precario;
b) anzianità di iscrizione nel REA per l'attività di commercio su aree pubbliche;
e, in caso di parità,
c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza l'ufficio si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

6. Nelle aree demaniali non comunali di cui il Comune non abbia la diretta disponibilità è possibile l'istituzione di posteggi isolati previo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle medesime. In tal caso il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poter svolgere l'attività, rilascia l'autorizzazione per il commercio sul posteggio e la contestuale concessione.

Art. 22
Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di feste, sagre, mostre, manifestazioni o comunque altre riunioni straordinarie di persone non inserite nel calendario delle fiere, potranno essere rilasciate

autorizzazioni temporanee di commercio su aree pubbliche su posteggi che devono essere indicati in numero, dimensioni, settore merceologico e ubicazione nei programmi delle manifestazioni organizzate o riconosciute dall'Amministrazione Comunale o dalle Municipalità, o nel provvedimento dirigenziale. In caso di più manifestazioni che si susseguono, potranno essere istituiti, con deliberazione di Giunta Comunale, dei posteggi temporanei validi per l'intero periodo degli eventi, previo parere della Municipalità competente.

2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono valide solo per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. e sia iscritto nel registro delle imprese.

3. Verranno esaminate, in base all'anzianità di iscrizione al REA, esclusivamente le domande trasmesse nel periodo compreso dal novantesimo al decimo giorno precedente l'inizio dell'evento o della manifestazione stessa confermando, dove possibile, il posteggio assegnato nella precedente edizione. Le domande pervenute successivamente a tale periodo saranno prese in considerazione, compatibilmente con la disponibilità di posteggi.

4. In caso di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, nonché di manifestazioni per le quali l'organizzatore abbia predefinito l'elenco degli operatori saranno rilasciate le autorizzazioni temporanee esclusivamente a questi ultimi.

5. In caso di manifestazioni a tema potranno essere previste specifiche merceologie inerenti al tema stesso.

6. E' consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita tradizionale di alberi di Natale, libri, fumetti, compatibilmente con le esigenze di viabilità.

7. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee, per lo stesso periodo, ad una stessa ditta, salvo che non sia diversamente determinato con delibera di Giunta Comunale.

CAPO III
Commercio itinerante

Art. 23
Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata alle persone fisiche residenti nel Comune o alle società di persone che ne abbiano la sede legale.

2. La domanda di rilascio, predisposta sulla modulistica approvata dalla Regione, si intende accolta qualora non sia comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima, fatto salvo l'ulteriore termine ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato, quando manchi qualcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs..

3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

4. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata da altro comune che trasferisca nel Comune di Venezia la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società, deve comunicare tale variazione al competente ufficio comunale. Entro trenta giorni dalla comunicazione si provvederà all'annotazione della modifica, previa richiesta al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione della documentazione relativa all'intera posizione.

5. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura di intrattenimento o svago. L'operatore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 24
Svolgimento del commercio

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto sull'area pubblica ad eccezione delle zone interdette dalle norme regionali e da quelle vietate all'art. 25 del presente regolamento.

2. L'operatore autorizzato all'esercizio del commercio in forma itinerante non può collocare o mettere in mostra per la vendita le merci a terra e non può collocarle su banchi o altre attrezzature di vendita posizionati a terra.

3. L'esercizio del commercio itinerante a mezzo di veicolo appositamente attrezzato è consentito a condizione che la sosta dello stesso sia compatibile con le

disposizioni che disciplinano la circolazione veicolare e pedonale. E' vietata l'esposizione della merce all'esterno del veicolo.

4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante nelle aree di mercato o di fiera e in quelle adiacenti nei giorni e negli orari di svolgimento degli stessi, intendendosi per adiacenti le aree disposte ad una distanza inferiore a metri 250 dal perimetro esterno dell'area di mercato o fiera.

5. L'operatore può esercitare l'attività sostando per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto. Al termine delle operazioni di vendita dovrà spostarsi di almeno 250 metri, con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. Non è consentita la sosta sui ponti, nelle vicinanze, tali da creare impedimento, di servoscala o piani inclinati dedicati alle persone diversamente abili, davanti agli ingressi e alle vetrine degli esercizi di commercio in area privata, durante il loro orario di apertura, davanti gli ingressi dei pubblici esercizi, gli sportelli automatici degli istituti di credito, i luoghi di culto e le fermate dei servizi di trasporto e a meno di 50 metri dagli ingressi di ospedali, case di cura, pronto soccorso ed edifici dedicati alle forze militari e di pubblica sicurezza.

6. L'operatore deve esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

7. Agli imprenditori agricoli, iscritti come tali al registro imprese, è consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, con le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

8. Le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento si applicano, ove compatibili, anche all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 25
Zone vietate

1. E' vietata l'attività del commercio in forma itinerante, per gli operatori produttori e non, nelle seguenti località:

- sui ponti e nelle seguenti zone del Centro Storico di Venezia:

- Piazza San Marco compresi i sottoportici e tutte le aree di sbocco nella Piazza medesima, Piazzetta dei Leoncini, Piazzetta San Marco, Molo, dal Ponte dell'Accademia dei pittori al ponte dell'Arsenale, calle Larga G. Mazzini, Piazzale Roma, Riva del Ferro, Piazzale della Stazione di S. Lucia, Lista di Spagna, Salizada Pio X°, Campo San Bartolomeo, Marzarieta XXV Aprile e Campo San Salvador, Campo San Zulian, San Fantin, San Geremia, Rio Terà dei Sabbioni, Campo San Stefano, San Moisé, Santi Filippo e Giacomo, San Gallo, San Luca,

San Lio, della Guerra, San Giacometto, delle Beccarie, lungo la direttrice che va da Piazza San Marco a Campo Santo Stefano lungo la Via XXII Marzo;

- nelle strade, calli, fondamente, ecc., di larghezza inferiore a metri 4, nonché nelle aree di incrocio tra calli e nell'area di rispetto degli incroci medesimi individuata in metri 3 di profondità da ogni lato;
- in tutti i giardini pubblici del territorio comunale;
- nei rii, canali e bacini interni, con l'esclusione per i rii ed i canali delle isole di Murano e Burano, dei soggetti autorizzati a vendere i prodotti del proprio fondo ai sensi del D.Lgs. n. 228/01, consentendo loro di sostare per il periodo necessario alla corretta operazione di ormeggio finalizzata alla vendita;
- le strade sulle quali è vietata la circolazione degli automezzi e le seguenti zone del Lido e Terraferma, per motivi di viabilità: Piazzale e Gran Viale Santa Maria Elisabetta, Piazzale del Casinò al Lido, Piazzale Ravà, Piazza Ferretto, Piazzetta Matter, Piazzetta Da Re, Piazzale Donatori di Sangue, Piazzetta Battisti, Piazzale Favretti, Via Palazzo, Via San Girolamo, area antistante il Casinò di Ca' Noghera.

2. Sono inoltre vietate le zone del territorio comunale previste dalla vigente Legge Regionale.

3. In occasione di manifestazioni particolari e limitatamente alla durata delle stesse, il Sindaco può derogare ai divieti di cui sopra con proprio provvedimento. Per ragioni di ordine pubblico o di viabilità, su richiesta degli organi di polizia, può essere temporaneamente interdetto l'esercizio del commercio itinerante in località diverse da quelle di cui ai commi precedenti.

Art. 26
Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta comunale contenente le condizioni, le modalità per l'accesso alle aree predette nonché le eventuali tipologie merceologiche consentite.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sarà determinato, con apposita ordinanza sindacale, alla quale verrà data idonea pubblicità, il numero di titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche .

3. Gli operatori interessati dovranno presentare l'istanza nel periodo compreso fra il 1° febbraio ed il 15 marzo successivo. Il nulla osta sarà rilasciato entro il 30 aprile successivo, con validità fino al 30 settembre, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs., secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di

presenze sull'area demaniale marittima interessata per lo stesso settore merceologico per cui è richiesto il nulla osta. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nulla osta relativi all'area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda, esclusi gli anni in cui l'operatore non abbia effettivamente esercitato l'attività autorizzata. Il mancato esercizio dell'attività autorizzata per due anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze precedentemente effettuate. E' onere dell'operatore dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività mediante la presentazione di idonea documentazione relativa alle merci ed alle attrezzature utilizzate con riferimento a ciascuno dei periodi di validità dei nulla osta rilasciati. A parità di presenze sull'area demaniale interessata, si considera come criterio di priorità nell'assegnazione del nulla osta l'anzianità di iscrizione al REA per il commercio su aree pubbliche per il settore merceologico per cui viene richiesto il nulla osta.

4. L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili a trazione elettrica o a mano aventi le dimensioni massime di mt. 2,50 x 2,00 e tenda parasole delle dimensioni massime di mt. 3,50 x 3,00. L'attività di vendita deve comunque esercitarsi in conformità a quanto prescritto dal presente regolamento e dai commi 3 e 4 dell'art. 4 della Legge Regionale per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

5. E' vietata la vendita di prodotti non compresi nel nulla osta. L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazione o pregiudizio per le attività balneari, e nel rispetto della "Disciplina delle attività che si svolgono sulle spiagge marittime" di cui all'ordinanza sindacale n. 193 del 31.07.2002.

CAPO IV
Funzionamento delle fiere

Art. 27
Modalità per l'assegnazione dei posteggi nella fiera

1. Nelle fiere è previsto il rilascio dell'autorizzazione a partecipare e la contestuale concessione decennale del posteggio valevole per i giorni della fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.

2. La concessione del posteggio, e la contestuale autorizzazione, ha carattere decennale. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all'articolo 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca dell'autorizzazione.

3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, il Comune deve darne comunicazione alla Regione che li pubblica sul BUR. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2 devono essere inviate al Comune con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

4. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 2, vengono concesse migliorie ai titolari di posteggio con le modalità dell'art. 9 del presente regolamento.

5. Alla fiera possono partecipare indistintamente tutti gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio per la stessa fiera, salvo i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 1902/2001.

6. In caso di subingresso il subentrante dovrà presentare la relativa domanda prima della partecipazione alla fiera. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione del dante causa.

7. Le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento si applicano, ove compatibili, anche all'esercizio del commercio nelle fiere.

Art. 28
Formazione della graduatoria

1. Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere già istituite, si osservano i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive a quella determinata fiera. Non è consentito sommare le presenze effettive maturate con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare la medesima persona.

b) maggior anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di conferimento in società viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

c) ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite raccomandata con r.r. si ha riguardo alla data del timbro postale di spedizione.

2. Nelle fiere di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuta istituzione.

3. Alle fiere di nuova istituzione, che dovessero coincidere con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta. I posteggi che rimangono liberi dopo la preventiva assegnazione agli operatori del mercato, sono attribuiti secondo il seguente unico criterio di priorità:

- maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formulazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

4. Per determinare l'anzianità dell'autorizzazione occorre risalire alla data di rilascio del titolo originario. E' onere del richiedente provare l'anzianità dell'autorizzazione di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti del Comune.

5. Le modalità di svolgimento delle operazioni di assegnazione e di organizzazione della fiera sono stabilite con disposizione dirigenziale.

6. Per motivi di decoro cittadino ed in relazione alle esigenze di viabilità e traffico e ad ogni altro interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale può subordinare la partecipazione alla fiera stessa all'utilizzo di strutture di tipologia predefinita.

Art. 29
Posteggi occasionalmente liberi

1. Le domande di partecipazione alla fiera in qualità di operatore precario devono pervenire entro 60 giorni prima dell'inizio della stessa. La domanda può essere inviata a mezzo telefax o tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso ne farà fede la data del giorno di ricevimento da parte del Comune.

2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi dovrà essere affissa all'Albo comunale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera.

3. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera, salvo diversa indicazione apposito provvedimento sindacale, altrimenti è considerato assente.

4. Il posteggio libero viene assegnato per tutto il periodo della fiera, secondo l'ordine di graduatoria:

- agli operatori non concessionari che hanno presentato domanda;
- ai fuori termine;
- ad altri titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche che siano presenti, tenendo conto di eventuali presenze in fiera.

CAPO V
Disposizioni finali

Art. 30
Sanzioni

1. Il corrispettivo – tassa o canone o tariffa – per la concessione del suolo è determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il mancato pagamento o il pagamento in misura inferiore del corrispettivo dovuto per l'occupazione di un posteggio comporta la non attribuzione del punteggio di presenza, salva ogni azione di recupero.

2. E' sanzionato ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs.: l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o il nulla osta, o utilizzando un'area diversa da quella indicata nell'autorizzazione stessa, la violazione dell'art. 24 commi 2, 4 e 5, primi due periodi, del vigente regolamento, nonché l'esercizio del commercio itinerante nelle zone inibite dalla vigente Legge Regionale.

3. Chiunque violi le limitazioni, le prescrizioni e i divieti stabiliti dalle disposizioni sottoelencate è punito, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del d.lgs., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 fino a € 3098,74:

- art. 11, comma 7;
- art. 13, comma 1 II° periodo e comma 4;
- art. 17, commi 2 e 3:
- art. 18, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 16;
- art. 22, comma 5;
- art. 23, comma 5;
- art. 24, commi 3, e 5, ultimo periodo;
- art. 25, commi 1 e 3;
- art. 26, commi 4 e 5.

4. Fatte salve le sanzioni previste dal d.lgs., l'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con la procedura prevista dalla legge 689/1981 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs. n. 267/00, Testo Unico Enti Locali.

5. Non è considerato esercizio dell'attività fuori del posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs., l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione. Tale fattispecie è sanzionata con le sanzioni pecuniarie previste dal vigente regolamento comunale canone spazi ed aree pubbliche.

In caso di recidiva si applicheranno altresì le sanzioni stabilite al comma 6, in deroga all'art. 25 del predetto regolamento COSAP.

6. Per le violazioni di cui al comma 3 e comma 5, in applicazione dell'art. 29, comma 3 del d.lgs., in caso di prima recidiva, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di dieci giorni, aumentato a venti giorni in caso di successive recidive. La prima recidiva si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta in un anno decorrente dalla prima violazione e le successive recidive si verificano ad ogni successivo accertamento della stessa violazione nel corso del medesimo anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti, per "superficie concessa" del posteggio, si intende la misura dello spazio al suolo. L'eventuale eccedenza dello spazio aereo concesso rispetto quello al suolo non può essere utilizzata per l'esposizione della merce e deve risultare libera da qualunque ingombro.

8. Oltre le sanzioni amministrative previste dalle leggi di settore e dal presente regolamento, nei casi di abuso del titolo da parte della persona autorizzata, si potrà in qualsiasi momento procedere alla sospensione del titolo per un periodo di dieci giorni. Sussiste abuso del titolo nel caso di tre violazioni accertate con verbale degli organi di Polizia nell'arco di un periodo di un anno decorrente dalla data di accertamento della prima violazione.

Art. 31
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. Per gli operatori itineranti l'effettivo inizio dell'attività è provato con l'iscrizione al Registro Imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare del titolare o, in caso di società, del rappresentante legale o del socio designato;

c) nel caso in cui il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
d) qualora il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non provveda all'iscrizione nel registro delle imprese o all'apertura della posizione IVA o all'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS entro sei mesi dall'avvenuta notifica dell'avvenuto rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della Legge Regionale;
e) nel caso in cui il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989;
f) nel caso in cui il titolare, o i soggetti previsti non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs..